



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI
Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo
Via E. Perito, 20 - Eboli (SA) Tel. 0828/366586 C.M. SAIS059003
Cod. Fiscale 91053310651- www.iisperitolevi.edu.it CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF84TA
Sede Levi - Via Pescara, 10 - Eboli (SA) Tel. 0828/366793
sais059003@istruzione.it - sais059003@pec.istruzione.it
DISTRETTO SCOLASTICO N.57 - AMBITO SA-26

I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0004499 del 26/03/2025
IV (Uscita)

AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI DI CLASSE
ALL'UFFICIO ALUNNI
AL DSGA
ALBO
ATTI
SEDE

**Oggetto: ABOLIZIONE OBBLIGO PRESCRIZIONE CERTIFICATI MEDICI OLTRE I CINQUE
GIORNI DI ASSENZA**

Si ricorda quanto in oggetto, come da Legge regionale n. 13/2024 che si allega.

Si raccomanda ai Docenti Coordinatori di Classe di darne opportuna informazione alle classi loro affidate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura M. Cestaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

LEGGE REGIONALE N° 13 DEL 25 LUGLIO 2024

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11

8 di 15

1. Dopo l'art. 10, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11 (*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*), è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10 bis "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico"

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (*Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica*), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello

pag 7



Consiglio Regionale della Campania

nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni nel quale vige una diversa disciplina.

3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo".